

Codice A1606C

D.D. 8 giugno 2022, n. 260

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VILLARBASSE (TO) - Intervento: Realizzazione di una nuova S.R.B. e relativa infrastruttura di telecomunicazione - N.C.T. Fg. 24 Mapp. 274-276 - Pratica: 02517580920-26012022-1926. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 260/A1606C/2022

DEL 08/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VILLARBASSE (TO) – Intervento: Realizzazione di una nuova S.R.B. e relativa infrastruttura di telecomunicazione - N.C.T. Fg. 24 Mapp. 274-276 - Pratica: 02517580920-26012022-1926. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Società *omissis*, pervenuta dal SUAP di Villarbasse, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP/203/2022A/A1600A

Rif. n. 37253/A1606C del 25/03/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Villarbasse (TO) - Via Monviso (N.C.T. Fg. 24 Mapp. 274-276)
Intervento: realizzazione di una nuova S.R.B. [REDACTED] e relativa infrastruttura di
telecomunicazione - Pratica: 02517580920-26012022-1926
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal SUAP di Villarbasse (TO) in data 25/03/2022, con nota prot. 6336, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di un palo porta antenne in carpenteria metallica di altezza pari a 34 metri, per il quale verrà realizzato apposito plinto di fondazione in c.a., oltre che una platea per operazioni di manutenzione e per l'alloggiamento degli apparati di tipo "outdoor", da realizzarsi in ambiente per lo più urbanizzato prevalentemente di tipo industriale. Le antenne di rice-trasmissione del sistema di telefonia mobile saranno 3 (una per ogni settore), di altezza pari a 1.84 metri circa e verranno installate sul pennone del palo poligonale in carpenteria metallica – altezza top antenna prevista pari a +33.92m metri rispetto al piano di campagna.

Le lavorazioni di sbancamento terra riguarderanno solo l'area occupata dall'impianto (circa 6,00x8,00m) e dalle fondazioni del palo. Nessun taglio di piante sarà necessario, in quanto l'area risulta già libera da vegetazione.

L'intervento prevede la realizzazione di un accesso di servizio, tramite l'esecuzione di un breve tratto di strada privata, alla futura Stazione Radio Base, per permettere ai mezzi il raggiungimento dell'area di installazione della stessa; l'infrastruttura in progetto, così come indicato nella relazione paesaggistica, è predisposta per garantire futura ospitalità ad almeno un ulteriore gestore di telefonia mobile.

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute nell'art. 14 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c (Rio Garosso) del D.Lgs 42/2004,

tenuto conto che l'area oggetto di intervento è sita in un'area periurbana a carattere principalmente industriale, a est dell'abitato principale di Villarbasse, nei pressi della località Corbiglia, al confine con il Comune di Rivoli; l'ambiente circostante risulta per lo più urbanizzato e, come detto, prevalentemente di tipo industriale. L'area appaia a terra e parte della struttura del palo risultano quasi del tutto impercettibili dalle aree circostanti caratterizzate da un tessuto prevalentemente industriale e dalla viabilità principale del territorio circostante.

La sezione visibile dell'impianto, ossia il palo che si sviluppa in altezza, sarà realizzato in acciaio zincato: la conformazione paliforme riduce al minimo l'ingombro percepibile data la sezione ridotta della stessa; la zincatura conferisce una finitura opaca, priva di riflessi, dalla colorazione neutra che consente di minimizzarne l'impatto rispetto al contesto e al cielo.

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che vengano mantenute le indicazioni e le modalità di realizzazione dei manufatti come precisato all'interno della Relazione Paesaggistica presentata, secondo i punti prima citati, ovvero nello specifico che:

- la finitura del palo sia eseguita mediante modalità che garantiscano caratteristiche antiriflesso;

- la realizzazione del necessario accesso di servizio alla futura Stazione Radio Base, per permettere ai mezzi il raggiungimento dell'area medesima, preveda il mantenimento dell'attuale fondo esistente e/o comunque l'inserimento di pavimentazioni che non alterino/riducano l'attuale capacità di permeabilizzazione.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza di Autorizzazione con procedimento ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>	02517580920-26012022-1926.008.pdf
2	<i>Progetto architettonico – relazione tecnico illustrativa e Relazione Paesaggistica dpcm 12/12/05</i>	02517580920-26012022-1926.009.pdf
3	<i>Planimetria generale Stato di fatto Planimetria generale Stato in progetto</i>	02517580920-26012022-1926.006.pdf
4	<i>Scheda tecnica dell'impianto</i>	02517580920-26012022-1926.018.pdf
5	<i>Cartografia generale Estratto catastale e PRGC – Planimetria di dettaglio Stato in progetto – Prospetto sud est Stato in progetto</i>	02517580920-26012022-1926.007.pdf
6	<i>Rilievo planimetrico edifici sensibili a 300 mt,</i>	02517580920-26012022-1926.017.pdf

Distinti saluti.

I Funzionari Istruttori
Arch. Fabrizio Conte
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



TORINO, (data pec)

Alla Regione Piemonte
pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE: **VILLARBASSE - (TO)**
Oggetto: realizzazione di una nuova S.R.B. [REDACTED] e relativa infrastruttura di telecomunicazione
Indirizzo: Via MONVISO snc
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 28/04/2022
protocollo entrata richiesta n. 8244 del 29/04/2022
Pratica: 02517580920-26012022-1926
RICHIEDENTE: [REDACTED] Privato
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Alla Regione Piemonte – Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Villarbasse di cui all'oggetto;

Considerato che i luoghi oggetto d'intervento ricadono in area tutelata ai sensi del art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti esprime parere favorevole facendo proprie le condizioni della Regione Piemonte ed a condizione che:

- le parabole siano avvicinate il più possibile al palo centrale, onde minimizzare la percezione degli sporti;
- sia dato puntuale corso alle opere di ripristino dello stato dei luoghi;
- la struttura sia predisposta all'utilizzo da parte di più gestori, per evitare la moltiplicazione delle installazioni sul territorio.

Per quanto attiene all'aspetto archeologico, si rappresenta che, qualora durante i lavori di scavo o di scotico si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti, o stratigrafie di natura archeologica, sarà necessario, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., darne immediata segnalazione a questo Ufficio; i beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Cecilia Castiglioni / dott. Federico Barello / geom Rosaria Demma
(cecilia.castiglioni@beniculturali.it – federico.barello@beniculturali.it)

